

Il nuovo Standardised Approach for Counterparty Credit Risk (SA-CCR)^{di Edgardo}

Palombini e Michael Zottarel

06/04/2016 15:34

Nell'ambito degli interventi finalizzati ad accrescere l'affidabilità e la comparabilità degli RWA delle banche, il Comitato di Basilea ha avviato la revisione delle metodologie standard di calcolo dei requisiti patrimoniali minimi a fronte dei rischi del primo pilastro. Le nuove metodologie standard sono più risk-sensitive rispetto a quelle attuali, sono obbligatorie per tutte le banche (comprese quelle con modelli interni validati) e possono essere utilizzate per determinare un floor regolamentare agli RWA.

Il nuovo Standardised Approach per il rischio di controparte (SA-CCR) entrerà in vigore il 1° gennaio 2017 e sostituirà il metodo del valore corrente e il metodo standardizzato per la determinazione dell'EAD.

Il presente articolo si propone di analizzare alcune caratteristiche della nuova metodologia, evidenziandone i benefici e le potenziali incongruenze.

1. Il SA-CCR e i suoi impatti

Il SA-CCR mantiene l'impostazione generale dell'attuale normativa, secondo cui l'EAD di un netting set è funzione del suo costo di sostituzione (replacement cost — RC) e di una componente che né approssima la Potential Future Exposure (PFE), ma introduce alcune novità sostanziali.

Il **costo di sostituzione** dipende dall'esposizione corrente verso la controparte e dalle caratteristiche dell'eventuale CSA (threshold, minimum transfer amount e independent amount).

La metodologia di calcolo della **PFE** è incentrata sulla definizione di "Hedging Set", inteso come insieme di deal per i quali è ammessa una compensazione del rischio totale o parziale, e presenta specifiche varianti. In particolare:

- **Add-on:** i nuovi coefficienti sono calcolati tramite una simulazione «IMM-style» calibrata su un periodo di stress e, di conseguenza, risultano generalmente più conservativi rispetto all'attuale metodo CEM;
- **Netting:** è riconosciuta una mitigazione del rischio che, a differenza del CEM, può essere totale, ma solo all'interno dello stesso hedging set;
- **Esposizioni marginate:** il Margin Period of Risk (10 giorni) impatta sulla PFE attraverso la riduzione dei maturity factor dei singoli trade e, indirettamente, il calcolo del multiplier;

- **Mark-to-market negativi e over-collateral:** entrambi consentono un abbattimento del rischio, in quanto fattori di riduzione del moltiplicatore, con un potenziale beneficio sulla PFE fino al 95%.

La somma tra RC e PFE è moltiplicata per un coefficiente alpha pari a 1,4, introdotto per tenere conto del wrong-way risk, in analogia con il metodo dei modelli interni.

Il potenziale impatto del SA-CCR sugli RWA delle banche dipende dalla tipologia di operazioni alle quali è applicato. Per l'operatività con clientela corporate e retail, in assenza di ISDA, l'assorbimento patrimoniale dovrebbe aumentare, in quanto i nuovi Add-on sono più elevati rispetto agli attuali. Per l'operatività con controparti istituzionali e clearing house, il trattamento più favorevole del netting e la riduzione della PFE per le esposizioni marginate dovrebbero ridurre gli RWA, ma tale effetto potrebbe essere compensato, almeno parzialmente, dall'applicazione del coefficiente alpha in presenza di grandezze rilevanti quali i margini iniziali.

2. Utilizzo gestionale del SA-CCR

Il SA-CCR rappresenta una metodologia di misurazione del rischio di controparte più avanzata rispetto alle prassi in uso presso molte banche italiane che non hanno sviluppato modelli interni di tipo EPE. L'introduzione del SA-CCR a fini segnaletici offre quindi l'opportunità di adottare anche in ambito gestionale un approccio risk-sensitive, con una contestuale rivisitazione dei principali processi di gestione del rischio di controparte. La metrica di rischio, infatti, svolge un ruolo fondamentale nella concessione/revisione delle linee di credito, oltre che in fase di origination delle operazioni, per la verifica della capienza della linea (pre-deal check).

In ottica gestionale, il SA-CCR si presta ad essere parametrizzato in modo diverso rispetto alla normativa, in funzione del risk appetite e delle scelte metodologiche di ciascuna banca. Gli Add-on del SA-CCR, ad esempio, sono stimati in modo da approssimare l'esposizione attesa futura, ma possono essere ricalibrati in modo da riflettere livelli di confidenza più elevati (eg 95%), secondo la prassi più diffusa per il calcolo delle misure gestionali del rischio di controparte. Il SA-CCR, inoltre, pone alcuni limiti ai benefici della diversificazione, su tutti quelli connessi a posizioni lunghe e corte su tassi di interesse in valute diverse, ma tali vincoli possono essere modificati a livello gestionale in modo da riflettere la correlazione storica tra i fattori di rischio.

E' opportuno sottolineare, inoltre, che il SA-CCR recepisce le regole per la definizione del Margin Period of Risk definite in ambito IMM. Tutte le banche dovranno quindi adottare una definizione e un processo di monitoraggio delle dispute con le controparti, della liquidità dei deal in portafoglio e della liquidità

del collateral scambiato.

3. Esempi di calcolo

La Fig. 1 mostra la EAD CEM e la EAD SA-CCR (con e senza collateral) di un ATM FX forward (per una qualunque coppia di valute) espresse in funzione della durata residua. Il SA-CCR è molto penalizzante rispetto al CEM per durate residue inferiori ad un anno, i due approcci producono risultati vicini tra uno e cinque anni, dopodiché la EAD CEM diventa maggiore. Si noti come la EAD SA-CCR sia costante oltre l'anno, mentre la rischiosità di un FX forward dovrebbe essere crescente rispetto alla sua durata residua. L'eventuale presenza di accordi di marginazione (giornaliera) riduce drasticamente la EAD SA-CCR mentre non ha impatto su quella CEM.




Fig. 1 ATM FX forward: evoluzione dell'EAD % del nozionale.

La Fig. 2 mostra la EAD CEM e la EAD SA-CCR (con e senza collateral) di un ATM IRS (per una qualunque valuta) espresse in funzione della durata residua. La EAD SA-CCR è significativamente più elevata, soprattutto per scadenze medio-lunghe. Anche in questo caso, un eventuale accordo di marginazione (giornaliera) abbatta notevolmente la EAD SA-CCR, riportandola in linea con quella CEM, che invece non risente della presenza del collateral.




Fig. 2 ATM IRS: evoluzione dell'EAD % del nozionale.

4. Limiti del SA-CCR

Il SA-CCR non coglie il rischio base derivante da posizioni su curve con tenor diversi. Si consideri, ad esempio, un portafoglio composto da due 10Y IRS plain vanilla, uno fisso vs EURIBOR 3M e l'altro EURIBOR 6M vs fisso. Nell'ipotesi di mark-to-market nullo, tale portafoglio è caratterizzato dal rischio di movimenti della base EURIBOR 3M/6M. Al contrario, la EAD SA-CCR è nulla, in quanto è ammessa una compensazione totale della componente PFE, rispetto ad una EAD CEM pari allo 0,6% del nozionale.

Il SA-CCR non riconosce alcune situazioni di perfect hedge tra trade diversi. Si aggiunga al precedente portafoglio un 10Y Basis swap EURIBOR 3M vs EURIBOR 6M. Nell'ipotesi di mark-to-market nullo, il nuovo portafoglio non dovrebbe originare rischio di controparte, infatti un modello interno genererebbe EPE nulla. Al contrario, la EAD SA-CCR è pari allo 0,9% del nozionale, a causa del trattamento separato dei basis trades (con supervisory factor pari allo 0,25% da applicare all'Add-on dell'Hedging Set separato), rispetto ad una EAD CEM ancora pari allo 0,6% del nozionale.

Il SA-CCR non coglie adeguatamente il rischio delle posizioni FX. La PFE non riflette le differenze nella volatilità dei tassi di cambio, in quanto la EAD di un derivato sul cambio EUR/USD è uguale a quella di un identico derivato sul cambio EUR/JPY. Inoltre, dati tre derivati identici su tre diverse coppie di valute che annullano il rischio (eg EUR/USD, JPY/EUR e USD/JPY), nel SA-CCR un portafoglio così composto determina un'esposizione pari alla somma delle esposizioni dei singoli trades.

Il SA-CCR non considera la correlazione tra alcuni fattori di rischio. Si considerino, ad esempio, un portafoglio composto da un IRS fisso vs variabile in euro e da un IRS identico in dollari. A tale portafoglio il SA-CCR attribuisce una PFE uguale a quella di un portafoglio dove la posizione in dollari ha segno opposto rispetto a quella in euro. In altri termini il SA-CCR assume che vi sia correlazione nulla tra i tassi di interesse in euro e in dollari. Tale trattamento contrasta con quanto previsto dalla Fundamental Review del Trading Book (FRTB) dove, all'interno del sensitivities-based method, è prevista una correlazione positiva tra tassi di interesse in valute diverse, ai fini del calcolo del General Interest Rate Risk.

5. Conclusioni

Il nuovo metodo standard per il CCR, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2017, costituisce una modalità di misurazione del rischio di controparte più evoluta rispetto all'attuale metodo CEM, nonché rispetto alle prassi in uso presso la maggior parte delle banche italiane. Allo stato attuale la normativa lascia spazio a differenti interpretazioni in merito al trattamento di alcuni payoff, che potrebbero essere gestiti in modo diverso da banca a banca, con l'obiettivo di ridurre l'impatto in termini di RWA.

L'introduzione del SA-CCR offre l'opportunità di adottare un approccio risk-sensitive sia a fini segnaletici sia in ambito gestionale, con una contestuale rivisitazione dei principali processi di gestione del rischio di controparte. Il SA-CCR si presta ad essere parametrizzato in modo diverso rispetto alla normativa, in funzione del risk appetite e delle scelte metodologiche di ciascuna banca. A tal fine, gli Add-on possono essere ricalibrati in modo da riflettere livelli di confidenza più elevati, inoltre è possibile eliminare alcuni vincoli normativi alla diversificazione del rischio tra posizioni diverse.

Solvency II: la Commissione Europea adotta modifiche per promuovere gli investimenti in infrastrutture

06/04/2016 15:42

In data 2 aprile 2016 è entrato in vigore un emendamento della Commissione Europea alla disciplina Solvency II con l'obiettivo di facilitare e rendere più vantaggiosi gli investimenti in infrastrutture da parte delle imprese di assicurazione. L'iniziativa rientra tra le prime misure adottate ai sensi del Capital Markets Union Action Plan lanciato nel settembre 2015. L'emendamento prevede la riduzione dei requisiti posti per gli investimenti nei cosiddetti *qualifying infrastructure projects*. In particolare è stata introdotta una riduzione dei requisiti patrimoniali legati a tali forme di investimento: la ponderazione per il rischio degli investimenti in azioni non quotate collegate ad investimenti in infrastrutture scende dal 49% al 30% mentre quella per gli strumenti di debito è ridotta (fino ad un massimo) del 40%.

Comunicato stampa

Consultazione della Commissione Europea su un régime di risoluzione efficace all'interno dell'UE

06/04/2016 15:42

La Commissione Europea ha lanciato una consultazione riguardante i sistemi di insolvenza adottati dai paesi membri dell'UE. Scopo della consultazione è di raccogliere osservazioni sugli aspetti chiave di tali regimi e definire principi e pratiche comuni che possano assicurare che gli impianti nazionali trovino efficace applicazione anche in contesti di tipo cross-border.

La consultazione avrà termine il 14 giugno 2016.

Scheda della consultazione

Pubblicato nuovo Report del Comitato di Basilea su RWAs e banking book

06/04/2016 15:41

Il Comitato di Basilea ha pubblicato il suo secondo Report dedicato alle attività ponderate per il rischio (*Risk-weighted Assets* o RWAs). Tale documento rientra nel programma RCAP (*Regulatory Consistency Assessment Programme*) volto a garantire una piena ed effettiva implementazione del quadro normativo di Basilea III. Lo studio, che si concentra sulla variabilità delle RWAs delle banche che usano modelli interni per il calcolo del rischio di credito, rappresenta un'estensione dell'analisi precedentemente svolta nel 2013. In particolare:

- L'analisi si basa sui dati riguardanti i portafogli dei prestiti verso piccole e medie imprese di 35 importanti banche attive a livello internazionale. I risultati dello studio mostrano una relazione ragionevole tra tassi effettivi di default e i valori medi delle probabilità di default stimate. A livello di singola istituzione finanziaria, però, si osserva una maggiore variabilità dei parametri stimati e dei risultati effettivi. Tale fenomeno può essere parzialmente spiegato dalle differenze e dalle peculiarità locali dei settori retail di riferimento;

- Lo studio prende in considerazione anche la variabilità delle stime dell'*Exposure at Default* (EAD) per ogni possibile asset class. I risultati, basati sui dati raccolti da 37 banche, evidenziano una significativa variabilità nelle prassi utilizzate dalle singole istituzioni finanziarie con conseguente aumento della variabilità dei risultati in termini di RWAs.

Il documento segnala, inoltre, alcune sound practices riguardanti le funzioni di validazione dei modelli riscontrate durante lo svolgimento dell'analisi.

Comunicato stampa Report

IVASS: avviata consultazione su 3 Schemi di Regolamento

06/04/2016 15:41

L'IVASS ha pubblicato 3 nuovi Documenti di consultazione in materia di regolamentazione del settore assicurativo:

1) Documento di consultazione IVASS n. 5/2016 riguardante lo Schema di Regolamento recante disposizioni relative alle imprese di assicurazione locali. In consultazione fino al 23 maggio 2016;

2) Documento di consultazione IVASS n. 6/2016 riguardante lo Schema di Regolamento recante disposizioni in materia di informazione al pubblico e all'IVASS in recepimento delle Linee Guida EIOPA in materia di *public disclosure* e *supervisory reporting*. In consultazione fino al 23 maggio 2016;

3) Documento di consultazione IVASS n. 7/2016: Schema di Provvedimento recante modifiche al Regolamento concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa. In particolare, il documento introduce novità significative nella modalità di trasmissione all'IVASS delle istanze e comunicazioni dovute ai fini della tenuta del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI). In consultazione fino al 30 aprile 2016.

Documento di consultazione IVASS n. 5/2016 Documento di consultazione IVASS n. 6/2016 Documento di consultazione IVASS n. 7/2016

Solvency II: EIOPA pubblica approccio macroprudenziale per contesti con tassi di interesse bassi

06/04/2016 15:41

L'EIOPA ha pubblicato il documento "A potential macroprudential approach to the low interest rate environment in the Solvency II context" che delinea un quadro di riferimento macroprudenziale - all'interno del perimetro Solvency II - idoneo a contesti caratterizzati da tassi di interesse bassi. Lo scopo del documento è di contribuire alla discussione, in corso ormai da tempo, sulla definizione di un impianto macroprudenziale per il settore assicurativo che promuova la stabilità finanziaria ai sensi della disciplina Solvency II. In particolare, il documento individua i seguenti obiettivi:

- Aumentare la capacità di ripresa del settore assicurativo;
- Limitare il rischio derivante dalle cosiddette politiche di "searching for yield" adottate collettivamente dalle imprese di assicurazione;
- Ridurre la prociclicità del mercato assicurativo.

Per il raggiungimento di ciascuno di questi obiettivi, l'EIOPA ha definito un insieme di misure compatibili con Solvency II. Inoltre possibili azioni di breve o medio periodo potranno essere adottate dall'EIOPA o dalle autorità nazionali per rispondere alle criticità poste da contesti macroeconomici con bassi tassi di interesse.

Comunicato stampa A potential macroprudential approach to the low interest rate environment in the Solvency II context

Comitato di Basilea: nuove misure per ridurre la variabilità delle attività ponderate per il rischio di credito

06/04/2016 15:41

Il Comitato di Basilea ha pubblicato un documento di consultazione contenente un pacchetto di modifiche da apportare all'impianto degli approcci basati sui *rating interni* per il calcolo del rischio di credito (IRB o *Internal Rating Based*). Tali proposte rivestono un ruolo chiave nel programma di riforma normativa che il Comitato di Basilea sta portando avanti da tempo. Le modifiche avanzate mirano a ridurre la complessità del quadro normativo, aumentare la comparabilità dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito e limitarne l'eccessiva variabilità. In particolare, le novità principali riguardano:

- Esclusione dell'uso degli approcci IRB per determinate categorie di esposizioni (quali i prestiti ad atre istituzioni finanziarie) per le quali gli input dei modelli non possono essere stimati con sufficiente affidabilità;
- Introduzione, a livello di singola esposizione, di valori minimi dei parametri (*floor*) tali da garantire un trattamento sufficientemente prudente dei portafogli per i quali rimane possibile l'utilizzo degli approcci IRB;
- Maggiore specificazione delle procedure di stima dei parametri dei modelli al fine di ridurre la variabilità delle attività ponderate per il rischio di credito nel caso di portafogli per i quali rimane possibile l'utilizzo degli approcci IRB.

La consultazione avrà termine il 24 giugno 2016.

Comunicato stampa Documento di consultazione

Pubblicato Report EBA sui prestiti alle PMI

06/04/2016 15:40

L'Autorità Bancaria Europea ha pubblicato un Report riguardante l'accesso al credito delle piccole e medie imprese (PMI). Il Report analizza sia i trend e le condizioni di accesso al mercato del credito che l'effettiva rischiosità delle PMI europee in relazione ad un intero ciclo economico. Dall'analisi emerge che l'introduzione del cosiddetto *fattore di supporto delle PMI* ha avuto scarso impatto nel sostenere l'erogazione di prestiti nei confronti di questa categoria di imprese. L'EBA, tuttavia, raccomanda di continuare a monitorare regolarmente il mercato per valutare gli effetti del fattore di supporto alla luce di una quantità maggiore di dati e di un periodo di tempo più esteso.

Comunicato stampa Report

Direttore: Emilio Barucci.

Redattori: Roberto Baviera, Michele Bonollo, Silvia Dell'Acqua, Giancarlo Giudici, Gaetano La Bua, Daniele Marazzina, Giulia Mele, Carlo Milani.

© 2016 FinRiskAlert - Tutti i diritti riservati.

Le opinioni riportate negli articoli e nei documenti del sito www.finriskalert.it sono espresse a titolo personale dagli autori e non coinvolgono in alcun modo l'ente di appartenenza.

Gli articoli e documenti pubblicati nel sito e nella newsletter FinRiskAlert hanno l'esclusiva finalità di diffondere i risultati di studi e ricerche a carattere scientifico. Essi non rappresentano in alcun modo informazioni o consulenza per investimenti, attività riservata, ai sensi delle leggi vigenti, a soggetti autorizzati.